

**Oggetto: Decreto di annullamento, in autotutela, del provvedimento di aggiudicazione della Richiesta di Offerta (RdO n. 2326950) per la fornitura del Servizio di somministrazione di manodopera avventizia CIG: ZFA2807C80**

In riferimento al provvedimento di aggiudicazione prot 2128 del 12/07/2019 a favore della ditta JOB ITALIA SPA

Considerato che hanno partecipato alla gara le seguenti ditte:

#	Denominazione concorrente	Partita IVA	Data presentazione offerta
1	LAVORINT SPA	06961760722	26/06/2019 09:25
2	JOB ITALIA SPA	03714920232	27/06/2019 11:59
3	OPENJOBMETIS SPA	13343690155	25/06/2019 17:41

Considerato che la ditta Lavorint in data 12/07/2019 ha fatto istanza di accesso agli atti;

Considerato che in data 23/07/2019 ha inviato le contestazioni all'esito della gara nella quale sono evidenziate le motivazioni della loro offerta ed in particolare i punti dei documenti di gara che hanno indotto in errore nella scrittura dell'offerta presentata, come di seguito riportato:

1. il Riepilogo della Lettera di Invito generato dal MEPA prevedeva espressamente che **"L'importo a base d'asta deve essere considerato come percentuale di spettanza per la commissione di agenzia come riportato all'art.6 del Capitolato Speciale"**;
2. l'art. 6 del Capitolato Speciale di gara prevedeva espressamente che **"La percentuale di spettanza... non potrà eccedere la misura del 6%"**;
3. nella Lettera di Invito, al paragrafo "Contenuto della busta B virtuale" era espressamente previsto che: **"La busta "B-offerta economica" virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione con modalità digitale di offerta del concorrente con l'indicazione del ribasso unico offerto, espresso in cifre ed in lettere"**;
4. Che, la ditta Lavorint, nel rispetto della lex specialis di gara, ha provveduto a formulare la propria offerta (3,7312) in termini di **punti di ribasso rispetto alla base d'asta**;

5. Che, conseguentemente, l'offerta della ditta Lavorint, espressa in termini di percentuale di spettanza, è pari alla differenza tra la base d'asta e il ribasso presentato ( $6 - 3,7312 = 2,2688\%$ )
6. Che, allo scopo di evitare equivoci o incertezze nell'interpretazione della propria offerta, la ditta Lavorint, ha provveduto, in sede di offerta, a dettagliare quanto sopra nella elaborazione del proprio preventivo allegato all'offerta generata dal sistema MEPA, indicando chiaramente la **percentuale di spettanza offerta, pari al 2,2688%**;
7. Che, dai documenti di gara, si evince chiaramente che **l'aggiudicazione della gara è stata erroneamente effettuata alla società Job Italia Spa con una percentuale di spettanza (2,946%), più alta di quella offerta dalla ditta Lavorint (2,2688%)**;

a seguito di quanto su esposto, preso atto dell'errore materiale accorso,


#### DECIDE

in autotutela, di annullare il suddetto provvedimento di aggiudicazione e di aggiudicare il servizio della RdO N. 2326950 – per la fornitura del servizio di somministrazione di manodopera avventizia all'operatore economico LAVORINT per il corrispettivo di percentuale di spettanza di **2,2688%**), senza oneri per i rischi da interferenza;

#### DISPONE

1. di dare atto che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del Codice;
2. di stipulare, a seguito della verifica dei requisiti generali ai sensi dell'articolo 80, il contratto mediante modulo ordine MEPA, alle condizioni integrative del "Capitolato speciale d'appalto" sottoscritto dalle ditte, e rendere efficace il provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs n. 50/2017.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
*dott. Giuseppe Panzarini*



**Il Direttore f.f.**  
*Dott. Antonio F. LOGRIECO*